



Servizio Prestazioni
Ufficio Prestazioni Integrative

PROGRAMMA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA

Anno 2014

INDICE

Disciplina per la concessione di contributi per nascita o adozione	3
Disciplina per la concessione di contributi per maternità	5
Disciplina per la concessione di contributi per asili nido.....	7
Disciplina per l'assegnazione di contributi per riconosciuta necessità d'assistenza per figli portatori di handicap	9
Disciplina per la concessione di n. 1.006 premi/studio per il conseguimento di un obiettivo scolastico/accademico.....	11
Disciplina per la concessione di n. 10 premi per tesi di laurea in materia	15
di contratto di agenzia e di previdenza integrativa	15
Disciplina per la concessione di contributi ai pensionati Enasarco ospitati in case di riposo.....	18
Disciplina per la concessione di contributi per spese funerarie	22
Disciplina di assegnazione dei contributi per riconosciuta necessità d'assistenza personale permanente causata da deficit funzionale e relazionale che necessita la piena dipendenza da altra persona	24
Disciplina per la concessione di erogazioni straordinarie.....	25
Disciplina per la erogazione di iniziative di alta formazione.....	28
Disciplina per la partecipazione a colonie estive marine e montane.....	29
Disciplina per la partecipazione ai soggiorni terapeutici in località climatiche convenzionate.....	32
Disciplina per la partecipazione ai soggiorni terapeutici in località termali convenzionate	37

Disciplina per la concessione di contributi per nascita o adozione

Art.1 – Oggetto

Per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2014 l'iscritto ha diritto ad un'erogazione da parte della Fondazione di un importo di Euro 500,00. L'importo è elevato a € 650,00 se trattasi del secondo figlio e a € 750,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

Art. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a.** essere un agente in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui tre anni negli ultimi cinque (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- b.** essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del Tribunale competente, documentabile come di seguito esposto all' art.4.

Art. 4 - Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione - disponibile sul sito www.enasarco.it - e sottoscritte dall'avente titolo, dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dal successivo art. 5 e dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/Ufficio Prestazioni Integrative – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Art. 5 – Documentazione

La domanda per la concessione del contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare comprensivo del/degli ultimo/i figlio/i nato/i o adottato/i o;

- copia del documento di identità valido del richiedente;
- copia autenticata della sentenza che pronuncia l'adozione definitiva, promulgata dal Tribunale dei Minori competente.

Art. 6 – Decadenza del diritto

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento.

Art.7 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Disciplina per la concessione di contributi per maternità

Art.1 – Oggetto

Al fine di assistere la donna agente per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dal completamento della gravidanza, per ogni figlio nato dal 01.01.2014, l'agente donna ha diritto ad un contributo per maternità pari a euro 1.000,00. L'importo è elevato a € 1.250,00 se trattasi del secondo figlio e a € 1.500,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che la richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a.** essere un agente in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui tre anni negli ultimi cinque (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- b.** essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Art. 3 - Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione - disponibile sul sito www.enasarco.it - e sottoscritte dall'avente titolo, dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dal successivo art. 4 e dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/Ufficio Prestazioni Integrative – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Art. 4 – Documentazione

La domanda per la concessione del contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare comprensivo del/degli ultimo/i figlio/i nato/i o;
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 – Decadenza del diritto

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento.

ART.6 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Disciplina per la concessione di contributi per asili nido

Art.1 – Oggetto

Allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli la Fondazione per l'anno 2014 bandisce un concorso annuale per la concessione di n. 1.000 assegni da 1.000,00 euro ciascuno per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli da in età da 0 a tre anni che frequentano le scuole dell'infanzia, sia pubbliche, sia private (parificate o legalmente riconosciute).

Art. 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a.** essere un agente in attività, alla data dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore ad euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui tre anni negli ultimi cinque (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- b.** oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco;
- c.** essere titolare di un reddito complessivo annuo lordo familiare non superiore ad euro 37.482,00.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà erogata una sola prestazione.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione - disponibile sul sito www.enasarco.it - e sottoscritte dall'avente titolo, dovranno essere inviate al termine dell'anno scolastico 2013/2014 entro il 30 ottobre 2014, corredate dalla documentazione prevista dal successivo art. 4 e dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/Ufficio Prestazioni Integrative – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Art. 4 - Documentazione

La domanda per la concessione del contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare comprensivo del/degli ultimo/i figlio/i nato/i o adottato/i o;
- copia del documento di identità valido del richiedente;
- attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla Scuola dell'infanzia pubblica o privata (parificata o legalmente riconosciuta);

- copia autenticata delle ricevute di pagamento delle rette scolastiche relative all'anno scolastico 2013/2014;
- modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata.

Art. 5 –Decadenza del diritto

Il diritto alla prestazione decade qualora la prestazione stessa non venga richiesta entro la data indicata.

ART.6 – Graduatoria

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione dell'assegno, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed alla composizione del nucleo familiare, secondo quanto previsto nelle tabelle (A e B) sotto riportate. A parità di punteggio complessivo i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età.

Tabella A: Punteggio Nucleo Familiare

Nucleo familiare	PUNTI
Nucleo familiare di 3 persone	1
Nucleo familiare di 4 persone	2
Nucleo familiare di 5 persone	3
Oltre	4

Tabella B: Punteggio Reddito

REDDITO	Colonna2	PUNTI
da Euro	a Euro	
0	18.741,00	3
18.742,00	24.988,00	2
24.989,00	37.482,00	1
Oltre		0

Art. 7 –Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Art. 8 – Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni /PI che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità per l'acquisizione della prestazione.

Disciplina per l'assegnazione di contributi per riconosciuta necessità d'assistenza per figli portatori di handicap

ART. 1 – Oggetto

L'assegno è una prestazione a carattere integrativo e facoltativo che la Fondazione riconosce agli Agenti di commercio i cui figli portatori di handicap siano titolari di certificazione che riconosca la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona.

L'importo dell'assegno è fissato in euro 1.000,00 annue non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà erogati dalla Fondazione.

ART. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:

- essere un agente in attività, alla data di presentazione della domanda, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui tre anni negli ultimi cinque (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- essere titolare di una pensione diretta Enasarco.
- essere titolare di reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare non superiore ad Euro 31.235,00.

ART. 3 – Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione e corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4 dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata entro – e non oltre – il 30 giugno 2014 a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/ Ufficio Prestazioni Integrative - Via Antoniotto Usodimare n. 31 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

ART. 4 – Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione in copia conforme all'originale, contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di handicap con condizioni di gravità (ex art.3, comma 3, legge 104 del 1992) del figlio;
- modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata.
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 –Decadenza del diritto

Il diritto alla prestazione decade qualora la prestazione stessa non venga richiesta entro la data indicata.

Art. 7 –Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Disciplina per la concessione di n. 1.006 premi/studio per il conseguimento di un obiettivo scolastico/accademico

(Diploma di maturità, Diploma di laurea di 1° livello, Diploma di laurea specialistica)

Art. 1 - Oggetto

La Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. **1.006** Premi/Studio, per gli studenti, s'intende anche agenti/rappresentanti regolarmente iscritti, che nell'anno 2013 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi:

- Scuola Secondaria di 2° grado;
- Corsi universitari di Laurea di primo livello;
- Corsi universitari di Laurea Specialistica,

Art. 2 – Ripartizione

Le borse di studio poste a concorso nell'anno di concorso 2014 sono ripartite come segue:

- 1. n. 500** da Euro **500,00** ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola secondaria di 2° grado "maturità" al termine dell'anno scolastico 2012/2013;
- 2. n. 250** da Euro **700,00** ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" nel corso dell'anno 2013;
- 3. n. 200** da Euro **1.000,00** ciascuna, per studenti, figli di Agenti/Rappresentanti di Commercio, che hanno conseguito una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2013;
- 4. n. 50** da Euro **800,00** ciascuna, per studenti/lavoratori regolarmente iscritti alla Fondazione – di cui al punto e. dell' art. 3 – in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" o una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2013.
- 5. n. 6** da **€ 5.000,00** ciascuno per corsi di specializzazione/master post laurea specialistica mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 3 - Partecipanti

Il concorso è riservato ai:

1. Figli di agenti in attività, fiscalmente a carico, alla data dell'evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
2. Figli fiscalmente a carico, alla data dell'evento, dei pensionati ENASARCO.
3. Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2013 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla

Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. Saranno, invece, considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
5. Orfani dei pensionati ENASARCO;
6. Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia e un'anzianità contributiva complessiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
7. Agenti in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti).

Art. 4 – Requisiti

I concorrenti che nell'anno precedente a quello del concorso (anno scolastico/accademico 2012/2013) hanno raggiunto un Diploma Definitivo al termine del proprio specifico corso di studio frequentato, dovranno aver conseguito, per essere ammessi a concorrere, una votazione finale:

- non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
- non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
- non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

Art. 5 – Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), sottoscritte dall'avente titolo e corredate dalla documentazione di cui al successivo art.6, dovranno essere inoltrate, entro il 30 aprile 2014, esclusivamente a mezzo raccomandata, alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni / Ufficio Prestazioni Integrative - Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

Art. 6 – Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito www.enasarco.it), da cui risulti:

- a. la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione dei figli a carico;

- b. la votazione finale riportata nell'esame di stato scolastico o accademico;
- c. modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata;
- d. copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 7 – Titoli di preferenza

Le borse di studio verranno assegnate secondo una graduatoria di merito; *a parità dei voti conseguiti*, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- lo stato di orfano di uno dei genitori;
- l'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
- l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato;
- il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare.

Art. 8 – Assegnazione

Le borse di studio verranno assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni /PI che provvederà, altresì, a comunicare ai partecipanti l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it) e la modalità per l'acquisizione della prestazione.

Per ogni nucleo familiare non può essere assegnata più di una borsa di studio, con la sola eccezione di famiglie in cui uno o più concorrenti risultassero regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio (studenti/lavoratori).

Se due o più componenti (studenti/figli d'iscritti) risultassero vincitori di borse di studio di pari importo, ne verrà assegnata una sola al concorrente che nella graduatoria si sarà classificato nella posizione migliore.

Nel caso in cui le borse di studio fossero, invece, di importo diverso, ne verrà assegnata una sola al concorrente più avanti negli studi.

Qualora entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà comunque erogata una sola prestazione.

Il criterio di assegnazione è, invece, così disposto nel caso in cui tra i concorrenti/vincitori di uno stesso nucleo familiare vi siano anche Agenti regolarmente iscritti alla Fondazione: assegnazione di due premi di studio, in ossequio ai criteri sopra enunciati, se almeno uno dei vincitori è uno studente figlio a carico di un iscritto ENASARCO, un solo premio studio al partecipante/vincitore più giovane, nell'ipotesi in cui i concorrenti risultati vincitori siano entrambi studenti/lavoratori regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco in qualità di Agenti/Rappresentanti di commercio.

Art. 9 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Disciplina per la concessione di n. 10 premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e di previdenza integrativa

Art. 1 – Oggetto

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o inerenti la previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 10 premi per tesi di laurea, dell'importo di Euro 2.600,00 ciascuno.

La tesi dovranno avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- a.** Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
- b.** Previdenza Enasarco

Le tesi dovranno essere state discusse da concorrenti laureatisti in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2013.

Art. 2 – Requisiti

I concorrenti dovranno aver conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 100/110.

Art. 3 - Partecipanti

Il concorso è riservato a:

- a.** Figli degli agenti in attività, fiscalmente a carico, alla data dell'evento, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- b.** Figli fiscalmente a carico, alla data dell'evento, dei pensionati ENASARCO.
Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2013 ed abbiano esercitato tale diritto avanzando alla Fondazione la domanda di pensione entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- c.** Saranno, invece, considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- d.** Orfani dei pensionati ENASARCO;

- e. Orfani degli agenti aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno due anni, per decessi avvenuti mentre era in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale e un'anzianità contributiva complessiva di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- f. Agenti in attività con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00, ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti).

Art. 4 – Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), sottoscritte dall'avente titolo e corredate dalla documentazione di cui al successivo art.5, dovranno essere inoltrate, entro il 30 giugno 2014, esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/ Ufficio Prestazioni Integrative – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

Art. 5 – Documentazione

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegate:

- a. copia della tesi discussa;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito www.enasarco.it), da cui risulti la data del conseguimento della laurea, il voto della stessa, la composizione del nucleo familiare e la sussistenza del requisito del carico fiscale;
- c. copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 6 – Commissione

La Commissione aggiudicatrice, nominata dal Presidente della Fondazione ENASARCO, sarà composta, oltre che dal Presidente stesso, dal Direttore Generale, da tre Consiglieri di Amministrazione ed un Funzionario del Servizio Prestazioni indicato dal Direttore dell'Area Istituzionale.

Art. 7 – Valutazione

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PI, redigerà una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- a. Voto di laurea conseguito;
- b. Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituiranno, nell'ordine, titoli di preferenza nell'assegnazione dei premi:

- lo stato di orfano di entrambi i genitori;
- lo stato di orfano di uno dei genitori;
- l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente o del pensionato;
- l'appartenenza a famiglia numerosa.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8 – Graduatoria

I premi verranno assegnati con delibera del Presidente della Fondazione, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente art.6. Il Servizio Prestazioni/PIP provvederà a comunicare ai vincitori l'esito della graduatoria (pubblicata sul sito www.enasarco.it.) e la modalità per l'acquisizione del premio.

Art. 9 – Divulgazione

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

Disciplina per la concessione di contributi ai pensionati Enasarco ospitati in case di riposo

Art. 1 – Oggetto

La Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di n. 30 assegni di importo massimo di euro 5.200,00, che verranno corrisposti in due semestralità di Euro 2.600,00 ciascuna, in favore dei pensionati ENASARCO, a titolo di contributo per le spese di ospitalità, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio ma, comunque, entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, l'importo verrà proporzionalmente ridotto.

Nel caso in cui i posti messi a concorso non vengano totalmente assegnati, potranno concorrere per i posti vacanti i/le vedovi/e dei pensionati. In tal caso nel redigere la graduatoria si terrà conto, oltre che delle condizioni di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del successivo art.2 dello stato di bisogno, anche dell'età, nonché se lo/la stesso/a sia unico membro del nucleo familiare.

Art. 2 – Requisiti

Per essere ammessi al presente concorso, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:

1. Aver superato il 65° anno di età.
2. Essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale, inabilità o ai superstiti erogata dall'Enasarco.
Saranno considerati pensionati di vecchiaia o di superstiti, anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2013 ed abbiano avanzato alla Fondazione domanda di pensione entro il termine ultimo di ammissione al concorso.
Saranno, invece, considerati pensionati di invalidità permanente parziale o inabilità, coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il termine per l'ammissione al concorso.
3. Non svolgere alcuna attività lavorativa.
4. Essere titolari di un reddito individuale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 18.741,00.
5. Aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2014 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione, disponibile sul sito www.enasarco.it, sottoscritte dall'avente titolo o da chi lo rappresenti legalmente, corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate, entro il 30 aprile 2014, esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/ Ufficio Prestazioni Integrative – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

Art. 4 – Documentazione

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a.** dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare e la data di nascita dell'iscritto;
- b.** modello ISEE completo dal quale desumere il reddito complessivo annuo lordo individuale percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata;
- c.** dichiarazione in originale della Casa di riposo dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato al richiedente, l'ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicato l'entità della quota rimborsata.

ART. 5 – Graduatoria

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione dell'assegno, predisposta in funzione della somma dei punteggi attribuiti al reddito ed all'età del richiedente, secondo quanto previsto nelle tabelle (A e B) sotto riportate. A parità di punteggio complessivo i concorrenti saranno collocati in graduatoria in ordine decrescente di età, così come indicato nelle tabelle che seguono.

Tabella A: Punteggio Età

ETA'	PUNTI
65	5
66	6
67	7
68	8
69	9
70	10
71	11
72	12
73	13
74	14
75	15
76	16
77	17
78	18
79	19
80	20
81	21
82	22
83	23
84	24
85	25
86	26
87	27
88	28
89	29
90	30
oltre	31

Tabella B: Punteggio Reddito.

REDDITO	Colonna2	PUNTI
da Euro	a Euro	
0	2.800,00	40
2.800,01	3.600,00	39
3.600,01	4.400,00	38
4.400,01	5.200,00	37
5.200,01	6.000,00	36
6.000,01	6.800,00	35
6.800,01	7.600,00	34
7.600,01	8.400,00	33
8.400,01	9.200,00	32
9.200,01	10.000,00	31
10.000,01	10.800,00	30
10.800,01	11.600,00	29
11.600,01	12.400,00	28
12.400,01	13.200,00	27
13.200,01	14.000,00	26
14.000,01	14.800,00	25
14.800,01	15.600,00	24
15.600,00	16.400,00	23
16.400,01	17.200,00	22
17.200,01	18.000,00	21
18.000,01	18.741,00	20

Art. 6 – Assegnazione

La graduatoria redatta, secondo quanto stabilito dal precedente art.5, è approvata dal Consiglio di Amministrazione che proclama i vincitori a cui sono assegnati i contributi.

Art. 7 – Dichiarazione

I vincitori, alla scadenza di ciascun semestre, dovranno presentare una dichiarazione rilasciata dalla Casa di riposo che attesti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità.

Art. 8 – Calcolo del contributo

Il contributo della Fondazione non potrà superare la spesa totale, realmente sostenuta e regolarmente documentata dal pensionato, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione sarà, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno sarà corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni.

Art. 9 – Decesso

Eventuali importi residui, derivanti dal decesso del pensionato, intervenuto nel corso del semestre, potranno essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro sei mesi dalla data del decesso del beneficiario.

ART.10 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Disciplina per la concessione di contributi per spese funerarie

Art. 1 – Oggetto

Nel caso di decesso dell'iscritto sarà erogato un contributo di importo fino ad un massimo di Euro 1.200,00 ai beneficiari che abbiano sostenuto le spese funerarie, così di seguito indicati: coniuge superstite, figli minori (se a pagare è un tutore) o maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro.

La prestazione sarà altresì corrisposta, in caso di morte di iscritti celibi/nubili, vedovi, separati o divorziati, al familiare o al coniuge separato o divorziato, che abbia sostenuto le spese per le esequie.

L'assegno non potrà essere superiore alle spese realmente sostenute e documentate.

Art. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza dei requisiti di seguito riportati:

- a.** Anzianità contributiva dell'iscritto deceduto di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia;
- b.** Anzianità contributiva dell'iscritto deceduto di cinque anni, per decessi avvenuti dopo la cessazione dell'attività;
- c.** Titolarità di pensione ENASARCO, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione e disponibile sul sito www.enasarco.it, sottoscritte dall'avente titolo o da chi lo rappresenti legalmente, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/ Ufficio Prestazioni Integrative - Via Antoniotto Usodimare n. 31- 00154 ROMA.

Art. 4 – Documentazione

La domanda per la concessione del contributo, a firma del richiedente avente diritto a mente dell'art. 1 commi 1 e 2, dovrà essere corredata da:

- 1.** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 46, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti:
 - la data del decesso dell'iscritto;
 - la composizione della famiglia del defunto, all'epoca della morte;
 - la data del matrimonio dell'iscritto deceduto con il coniuge superstite;

- se sia stata emessa o meno sentenza di separazione giudiziale, passata in giudicato o sentenza di separazione consensuale omologata dal Tribunale, ovvero, se sia stata emessa o meno sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - il nominativo dei figli ed il loro stato civile, l'inesistenza di altri figli, oltre a quelli indicati e l'eventuale presenza di figli inabili o interdetti;
 - il nominativo di tutti gli eredi del "de cuius" ed il loro domicilio, qualora non esistano figli;
 - il codice fiscale del richiedente;
2. fattura o copia autenticata della stessa relativa alle spese sostenute per le esequie (intestata esclusivamente al richiedente avente diritto a mente dell'art. 1 commi 1 e 2);
 3. copia del documento di identità valido del richiedente.

Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dalla data del decesso.

Art. 5 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Disciplina di assegnazione dei contributi per riconosciuta necessità d'assistenza personale permanente causata da deficit funzionale e relazionale che necessita la piena dipendenza da altra persona

Art. 1 - Oggetto

L'assegno è una prestazione a carattere integrativo e facoltativo che la Fondazione riconosce ai titolari di pensione di inabilità permanente, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona.

L'importo dell'assegno è fissato in Euro 1.200,00 annue non cumulabili con erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà o del contributo per spese di Ospitalità in case di Riposo erogati dalla Fondazione.

Art. 2 – Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente ne faccia annualmente richiesta e abbia i requisiti di seguito riportati:

- essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- essere titolare dell'assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 Art. 5, comma 1 – indennità di accompagnamento)
- essere titolare di un reddito individuale complessivo annuo lordo non superiore a euro 26.000,00.

Art. 3 - Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione e corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4 dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata entro – e non oltre – il 30 giugno 2014 a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/ Ufficio Prestazioni Integrative - Via Antoniotto Usodimare n. 31 00154 ROMA.

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

Art. 4 – Documentazione

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- modello ISEE completo dal quale desumere il reddito complessivo individuale annuo lordo percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata;
- certificazione INPS, in copia autenticata, attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (assegno mensile per assistenza personale e continuativa);
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Disciplina per la concessione di erogazioni straordinarie

Art. 1 - Oggetto

Il Presidente della Fondazione, sentito il Direttore Generale, è autorizzato a disporre erogazioni straordinarie di assistenza e solidarietà in particolari situazioni di stato di bisogno come di seguito indicato all'art. 3.

Il CDA potrà decidere erogazioni straordinarie per i casi più gravi.

Art. 2 – Beneficiari

La prestazione è riservata:

- a. agenti in attività con un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- b. pensionati Enasarco titolari di un trattamento previdenziale di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente parziale, anche se non più in attività;
- c. orfani minorenni di iscritti Enasarco, aventi un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo quinquennio.

Art. 3 – Tipologie d'intervento

L'erogazione straordinaria, tenuto conto della situazione economica del richiedente, potrà essere concessa per:

- calamità naturali o disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento;
- grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali, con coinvolgimento di beni immobili e mobili connessi alla vita familiare o professionale dell'iscritto.
- spese mediche documentate derivanti da malattie gravi, ricoveri o infortuni occorsi all'iscritto o ad un suo familiare (coniuge convivente e figli a carico) non coperte dalla polizza sanitaria della Fondazione Enasarco;
- spese funerarie documentate relativamente al decesso del coniuge convivente o dei figli a carico dell'iscritto/pensionato alla Fondazione;
- stati di bisogno di eccezionale gravità debitamente documentati.

Art. 4 - Requisiti

Per poter accedere alla prestazione, il richiedente ed i membri del nucleo familiare devono aver dichiarato, nell'anno precedente la domanda, redditi imponibili d'importo non superiore a euro 31.235,00 con la sola eccezione di richieste formulate specificatamente per eventi straordinari di cui al punto a) del precedente comma.

Ad ogni singolo iscritto potrà essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria nell'arco dell'anno solare.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.

Il richiedente non dovrà, inoltre, aver usufruito di una medesima erogazione nel triennio precedente (2011/2013) l'anno della richiesta.

Art. 5 - Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione, corredate della documentazione prevista dal successivo art. 6 dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata a Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni/ Ufficio Prestazioni Integrative Via Antoniotto Usodimare n.31 00154 ROMA

Art. 6 – Documentazione

Per ottenere la prestazione la domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione
- la documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia autenticata della stessa) purché di entità rilevante;
- modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata;
- eventuale documentazione medica (se collegata alla motivazione della richiesta);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (disponibile sul sito www.enasarco.it), da cui risulti che per la spesa sostenuta, debitamente documentata ed inviata alla Fondazione, il richiedente non avrà diritto a rimborsi da altre autorità, enti, associazioni o istituti di assicurazione; nel caso di diritto a rimborso anche parziale dovrà essere indicata l'entità;
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Solo nei casi di calamità naturali e disastri civili intercorsi nell'anno di riferimento o in relazione a grave nocumento economico causato da eventi distruttivi occasionali:

- foto di beni mobili e immobili danneggiati;

- perizie tecniche rilasciate da professionisti pubblici o privati abilitati in relazione ai danneggiamenti subiti;
- documentazione amministrativa rilasciata dagli Enti locali preposti in merito ai provvedimenti adottati a seguito degli eventi sopra descritti;
- documentazione inerente a denunce/querele presentate, in merito alla situazione descritta, presso le Autorità di pubblica sicurezza;
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Disciplina per la erogazione di iniziative di alta formazione

Art. 1 - Oggetto

Al fine di fornire risposte sempre attuali e strumenti utili a seguire le nuove complessità del mercato e le implicazioni economiche ed imprenditoriali, nonché ad approfondire studi e ricerche su materie di carattere giuridico, economico, statistico che interessino la professione dell'agente, la Fondazione ENASARCO ha messo a punto un programma dedicato all'Alta Formazione ed alla Specializzazione, riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia, sotto forma di Società di capitali (S.r.l - S.p.a.).

Art. 2 - Beneficiari

Gli agenti che operano sotto forma di società di capitale per partecipare ai programmi di Alta Formazione e di Specializzazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere iscritti alla Fondazione Enasarco da almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (2011, 2012 e 2013);
- Essere titolari almeno di un rapporto di agenzia.
-

Art. 3 – Tipologie d'intervento

La Fondazione ENASARCO, provvederà alla organizzazione di percorsi di Formazione, articolati su una o più sessioni, da tenersi in aree territoriali suddivise per bacini di utenza, in relazione alla dislocazione sul territorio nazionali dei soggetti beneficiari (ad esempio: Milano/ Padova/Bologna per l'area nord; Roma/Bari per l'area centro e sud, ecc.).

Il programma sarà pubblicato sul sito internet, disponibile per la consultazione da parte dei soggetti interessati.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/ Ufficio Prestazioni Integrative - Via Antoniotto Usodimare n. 31 00154 ROMA.

Disciplina per la partecipazione a colonie estive marine e montane

Art. 1 – Oggetto

Le colonie estive vengono organizzate dalla Fondazione Enasarco con la collaborazione di Centri convenzionati che mettono a disposizione strutture e personale specializzato per il soggiorno dei bambini.

Ogni turno di colonia che avrà una durata non inferiore a 14 giorni.

Art. 2 – Requisiti

Le colonie sono riservate esclusivamente a:

- a. Figli degli agenti in attività, al momento della presentazione della domanda, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- b. Figli dei pensionati Enasarco;
- c. Orfani degli agenti che al momento del decesso avevano in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale ed un conto previdenziale presso l'Enasarco non inferiore a Euro 396,00.

Art. 3 – Domande

Le richieste, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione e disponibile sul sito www.enasarco.it, sottoscritte dall'avente titolo o da chi lo rappresenti legalmente, dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dal successivo art.4 inoltrate entro il 15 maggio 2014 esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/ Ufficio Prestazioni Integrative - Via Antoniotto Usodimare n. 31- 00154 ROMA

Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate

Art. 4 – Documentazione

Le domande di partecipazione al soggiorno dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare;

- la ricevuta di versamento della quota di compartecipazione di cui al successivo art. 5) da effettuare esclusivamente sul c/c n. 77033009 intestato alla Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA.
- modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata;
- copia del documento di identità valido del richiedente.

Art. 5 – Partecipanti

Possono partecipare i figli e gli orfani degli iscritti che alla data di inizio della colonia abbiano compiuto l'età minima di sei anni e non abbiano raggiunto quella massima di dodici. Per ciascun bambino deve essere effettuato, esclusivamente sul c/c n. 77033009 intestato alla Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni/PI – Via Antoniotto Usodimare n.31 – 00154 Roma, un versamento quale quota di compartecipazione alle colonie, secondo le modalità sotto elencate:

- reddito complessivo familiare annuo lordo non superiore ad euro 18.741,00, versamento di una quota di compartecipazione, pari al 30% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta;
- reddito familiare complessivo annuo lordo da euro 18.741,01 a euro 24.988,00, versamento di una quota di compartecipazione, pari al 50% della spesa, convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta;
- reddito familiare complessivo annuo lordo da euro 24.988,01 a euro 31.235,00 versamento di una quota di compartecipazione, pari al 70% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta.
- reddito familiare complessivo annuo lordo superiore a euro 31.235,01 versamento del 100% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta.

Art. 6 – Documentazione sanitaria

Alla lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, sarà allegata una scheda sanitaria che dovrà essere compilata, in ogni sua parte, dal medico curante.

La stessa dovrà essere consegnata direttamente al personale specializzato della colonia assegnata, al momento della presentazione dei bambini, il giorno di inizio del turno.

Art. 7 – Modalità

I bambini ammessi dovranno presentarsi, accompagnati, alla sede della colonia assegnata, nella mattinata del giorno d'inizio del turno, muniti di:

- a.** lettera d'ammissione rilasciata dalla fondazione Enasarco;

- b.** corredo effetti personali previsto per ciascuna colonia;
- c.** scheda sanitaria compilata, in ogni sua parte, dal medico curante, come da precedente art.6.

I bambini sprovvisti di quanto elencato ai punti a), b) e c), non potranno essere accolti nella colonia.

Art. 8 – Restituzione quote di partecipazione

Le quote di compartecipazione verranno restituite esclusivamente se:

- il bambino non è stato ammesso a fruire della prestazione;
- è pervenuta alla Fondazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno di colonia assegnato, la comunicazione di rinuncia;
- il bambino non può partecipare al turno di colonia assegnato, a causa di ricovero ospedaliero o di malattia infettiva. In entrambi i casi la rinuncia, documentata da certificato ospedaliero o dall'Ufficiale Sanitario, potrà pervenire alla Fondazione anche oltre il 20° giorno precedente l'inizio del turno.

Art. 9 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

Disciplina per la partecipazione ai soggiorni terapeutici in località climatiche convenzionate

Art. 1 – Richiesta di partecipazione

Le richieste di ammissione ai soggiorni climatici della Fondazione ENASARCO, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), corredate dalla documentazione di cui al successivo art.4, dovranno essere inoltrate, entro il termine improrogabile del 15 maggio 2014, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni Ufficio PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Ciascun iscritto potrà usufruire nel corso dell'anno di una sola prestazione; l'ammissione al soggiorno climatico esclude quella al soggiorno termale.

L'ammissione o l'esclusione al soggiorno saranno comunicate all'interessato tramite comunicazione scritta.

La durata di ogni turno è di 14 giorni.

Gli iscritti non saranno ammessi ai soggiorni climatici qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi cinque anni consecutivi. Saranno tuttavia ammessi, senza tale limitazione, gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età, entro il (15 maggio 2014).

Art. 2 – Beneficiari

Ai soggiorni climatici potranno essere ammessi:

- 1.** Gli agenti in attività che abbiano compiuto il 55° anno di età al 31 dicembre 2013, in possesso dei seguenti requisiti:
 - un conto previdenziale incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda, presenti un saldo attivo non inferiore a Euro 8.950,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni
 - reddito familiare complessivo annuo lordo non superiore a euro 31.235,00 percepito nell'anno 2012.
- 2.** I pensionati Enasarco titolari di una pensione di vecchiaia, di inabilità o di invalidità permanente parziale, il cui reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2012 non sia superiore a Euro 31.235,00.

Saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2013 ed abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione la domanda di pensione entro il (15 maggio 2014).

Saranno invece considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il (15 maggio 2014).

Art. 3 – Modalità di ammissione

Gli iscritti in possesso dei predetti requisiti, potranno essere ammessi secondo le modalità di seguito indicate:

- a.** i possessori di un reddito familiare complessivo annuo lordo fino a euro 18.741,00 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 30% dell'intera spesa convenzionata che la fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera;
- b.** i possessori di un reddito familiare complessivo annuo lordo da euro 18.741,01 a euro 24.988,00 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% dell'intera spesa convenzionata che la fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera;
- c.** i possessori di un reddito familiare complessivo annuo lordo da euro 24.988,01 a euro 31.235,00 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 70% dell'intera spesa convenzionata che la fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.
- d.** i possessori di un reddito familiare complessivo annuo lordo superiore a euro 31.235,01 potranno accedere alla convenzione Enasarco, in deroga, versando a loro carico un importo pari al 100% dell'intera spesa convenzionata che la fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.

La quota di compartecipazione sarà restituita totalmente, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall'art.2.

L'assegnazione del turno e dell'albergo è disposta dalla Fondazione, tenendo conto delle richieste espresse dall'iscritto, senza esserne vincolata, nei limiti della disponibilità dei posti. Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo.

Art. 4 – Documentazione

Gli iscritti dovranno allegare alla domanda di ammissione al soggiorno climatico, la seguente documentazione:

- a.** certificato medico redatto sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito www.enasarco.it) che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare che il soggetto è:
 - esente da forme morbose incompatibili con la vita in comune;
 - in condizioni psicofisiche idonee al soggiorno marino o montano;
 - autosufficiente
- b.** modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata;

- c. la ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione alla fondazione, a norma dell'art.3;
- d. copia del documento di identità valido del richiedente.

La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento su c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni Ufficio PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma. Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.

Art. 5 – Partecipazione

Gli ammessi al soggiorno sono tenuti a dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell'albergo, non appena ricevuta la lettera di ammissione.

In caso di mancata comunicazione, non sarà assicurata la sistemazione nell'albergo assegnato.

Gli stessi dovranno contestualmente precisare alla direzione dell'albergo se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola o doppia.

Per l'uso della camera singola gli ammessi dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione pari al 5% della quota intera.

Art. 6 – Rinuncia al soggiorno

Gli ammessi che, per giustificati motivi, non possano partecipare al soggiorno climatico dovranno darne comunicazione (esclusivamente con telegramma) alla struttura alberghiera ed alla Fondazione ENASARCO - Servizio Prestazioni/PI - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, restituendo la lettera di ammissione.

Nel caso in cui la rinuncia sia pervenuta oltre il termine dei 20 giorni prima dell'inizio del turno e la stessa sia determinata da comprovati motivi debitamente documentati:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari;

non sarà applicata alcuna penale e la quota di compartecipazione sarà restituita integralmente.

Nel caso in cui l'iscritto, per cause di forza maggiore, non si presenti nella struttura all'inizio del turno e nei due giorni successivi, la Fondazione applicherà una penale pari al 50 % della retta relative alle due giornate di mancato soggiorno.

A seguito della rinuncia l'iscritto non potrà essere ammesso nel corso dell'anno ad altri turni o soggiorni climatici/termali.

La quota di compartecipazione sarà rimborsata integralmente o parzialmente, come sopra stabilito, alla conclusione dei turni di soggiorno.

Art. 7 – Interruzione del soggiorno

Gli ammessi che per sopraggiunta infermità o altra causa interrompessero il soggiorno, non potranno accedere, nel corso dell'anno, ad altri turni di soggiorni climatici/termali sia nella stessa o in altre località.

La quota di compartecipazione sarà rimborsata dopo la conclusione dei turni di soggiorno.

Art. 8 – Assegnazione turno

Gli ammessi al soggiorno climatico dovranno presentarsi presso l'albergo assegnato il primo giorno del turno fissato, muniti obbligatoriamente della lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, pena il mancato riconoscimento della prestazione.

Eventuali lievi ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati alla direzione dell'albergo e con la stessa concordati.

Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate esclusivamente alla Fondazione che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti per i seguenti motivi debitamente documentati:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari.

Art. 9 – Accompagnatore

Gli ammessi al soggiorno climatico che desiderassero farsi accompagnare, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera.

Per l'accompagnatore(o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest'ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione (100%) per l'intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.

Lo stesso,(o gli stessi) pertanto, dovrà versare direttamente alla direzione dell'albergo la quota indicata e le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati.

Art. 10 – Condizione di trattamento

Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall'ENASARCO presso la direzione dell'albergo, fin dal momento dell'arrivo.

Gli ammessi dovranno corrispondere direttamente alla direzione della struttura alberghiera le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati e la maggiorazione prevista per l'eventuale uso della camera singola.

Art. 11 – Spese a carico

Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati.

Art. 12 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati

L'ammissione al soggiorno climatico è subordinata all'invio di tutta la documentazione di cui al successivo Art.4. Pertanto, le domande incomplete o prive totalmente della documentazione richiesta verranno automaticamente respinte ed archiviate, non essendo possibile la regolarizzazione tardiva delle stesse.

Disciplina per la partecipazione ai soggiorni terapeutici in località termali convenzionate

Art. 1 – Richiesta di partecipazione

Le richieste di ammissione ai soggiorni termali della Fondazione ENASARCO, redatte sull'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 6, dovranno essere inoltrate, entro il termine improrogabile del 15 maggio 2014, esclusivamente a mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale di spedizione) alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA. Ciascun iscritto potrà usufruire nel corso dell'anno di una sola prestazione; l'ammissione al soggiorno termale esclude quella al soggiorno climatico.

La durata di ogni turno è di 14 giorni.

Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti, di turno e/o di albergo.

Gli agenti in attività non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi tre anni; i pensionati non saranno ammessi ai soggiorni termali qualora abbiano già partecipato ad analoghe prestazioni negli ultimi due anni.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, agenti in attività e pensionati potranno essere ammessi con versamento a loro carico del 100% della retta alberghiera e successivamente essere ammessi ai soggiorni termali per analogo numero di prestazioni, alle condizioni precedenti.

Art. 2 – Beneficiari

Ai soggiorni termali potranno essere ammessi:

- a.** gli agenti/rappresentanti con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.880,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- b.** i pensionati ENASARCO che percepiscono una pensione di vecchiaia, di inabilità permanente o invalidità permanente parziale,
- c.** saranno considerati pensionati di vecchiaia anche coloro che abbiano acquisito il diritto alla pensione al 31 dicembre 2013, abbiano esercitato tale diritto presentando alla Fondazione domanda di pensione entro il (15 maggio 2014);
- d.** saranno invece considerati pensionati di inabilità o di invalidità permanente parziale coloro ai quali la Fondazione abbia riconosciuto tale diritto entro il (15 maggio 2014).

Art. 3 – Modalità di partecipazione ai turni di bassa stagione

Ai soggiorni termali in bassa stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 lettera a.,b.,c., d., nei limiti dei posti disponibili, secondo le modalità sotto elencate:

- reddito complessivo familiare annuo lordo non superiore ad euro 18.741,00 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 30% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- reddito familiare complessivo annuo lordo da euro 18.741,01 a euro 24.988,00, con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 50% della spesa, convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- reddito familiare complessivo annuo lordo da euro 24.988,01 a euro 31.235,00 con versamento a loro carico di una quota di compartecipazione, pari al 70% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione;
- reddito familiare complessivo annuo lordo superiore a euro 31.235,01 con versamento a loro carico del 100% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera nei periodi di bassa stagione.

Art. 4 – Modalità di partecipazione ai turni di alta stagione

Ai soggiorni termali in alta stagione potranno partecipare gli agenti in attività ed i pensionati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 lettere a.,b.,c., d., nei limiti dei posti disponibili, le domande di ammissione, dovranno, essere corredate dall'attestazione del versamento anticipato alla Fondazione, pari al 100% della spesa che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.

Art. 5 – Modalità di partecipazione alberghi lusso – extra lusso

Per coloro che volessero accedere agli alberghi di categoria "lusso o extra lusso", in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 lettere a.,b.,c.,d. nei limiti dei posti disponibili, le domande di ammissione, dovranno essere corredate dall'attestazione del versamento anticipato alla Fondazione, pari al 100% della spesa convenzionata che la Fondazione dovrà sostenere per la retta alberghiera.

Per gli alberghi "lusso e extra lusso", verrà pubblicata sul sito della Fondazione la relativa e specifica tabella.

Art. 6 – Documentazione

Gli iscritti dovranno allegare, alla domanda di ammissione al soggiorno termale (disponibile sul sito www.enasarco.it), la seguente documentazione:

- a. il certificato medico redatto sull'apposito modulo predisposto dalla fondazione (disponibile sul sito *www.enasarco.it*) dovrà essere compilato in ogni sua parte dal medico curante, il quale dovrà indicare:
 - la diagnosi dell'affezione per la quale viene richiesto il soggiorno termale;
 - la località termale consigliata;
 - il tipo di cura termale prescritta.
 - se il richiedente è autosufficiente.
- b. la ricevuta attestante il versamento anticipato della quota di compartecipazione alla fondazione, a norma degli art.3, 4 e 5.
- c. Modello ISEE completo dal quale desumere il reddito familiare complessivo annuo lordo percepito nell'anno 2012. Nel caso di mancata produzione del modello ISEE la domanda di prestazione assistenziale viene rigettata;
- d. copia del documento di identità valido del richiedente.

La corresponsione alla Fondazione della quota di compartecipazione dovrà essere effettuata in anticipo esclusivamente mediante versamento sul c/c postale n. 77033009 intestato alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 ROMA. I bollettini di versamento, a doppia ricevuta, potranno essere richiesti presso tutti gli Uffici Postali. Ogni altra forma di pagamento sarà respinta.

Art. 7 – Modalità di ammissione

L'ammissione al soggiorno termale è subordinata all'invio di tutta la documentazione di cui al precedente art. 6 ed al giudizio favorevole del medico fiduciario della Fondazione.

Le domande, pertanto, incomplete o prive totalmente e parzialmente della documentazione richiesta verranno automaticamente respinte ed archiviate, non essendo possibile la regolarizzazione tardiva delle stesse.

L'assegnazione del turno e dell'albergo è disposta dalla Fondazione, tenendo conto delle richieste espresse dall'iscritto, senza esserne vincolata, nei limiti delle disponibilità.

Gli iscritti dovranno impegnarsi ad accettare spostamenti di turno e/o di albergo. L'ammissione o l'esclusione al soggiorno saranno comunicate all'interessato.

Art. 8 – Certificati medici

L'iscritto, dopo aver ricevuto dalla Fondazione ENASARCO la lettera di ammissione, dovrà farsi rilasciare dal medico curante, in convenzione A.S.L., la prescrizione della cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e prendere immediati accordi con gli stabilimenti termali.

In mancanza di quanto previsto al precedente comma, le spese del soggiorno saranno sostenute interamente dall'interessato.

Art. 9 – Partecipazione

Gli ammessi al soggiorno sono tenuti a dare immediata conferma della loro partecipazione alla direzione dell'albergo, non appena ricevuta la lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione.

In caso di mancata comunicazione, non sarà assicurata la sistemazione nell'albergo assegnato. Gli stessi dovranno contestualmente precisare se il soggiorno verrà effettuato in stanza singola, doppia o multipla.

Per l'uso della camera singola gli interessati dovranno corrispondere direttamente alla struttura alberghiera una maggiorazione della tariffa del 5% della quota intera.

Art. 10 – Rinuncia al soggiorno

Gli ammessi che, per giustificati motivi, non possano partecipare al soggiorno termale, dovranno darne comunicazione (esclusivamente con telegramma) alla struttura alberghiera assegnata ed alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/PIP - Via Antoniotto Usodimare n. 31 - 00154 Roma, almeno 20 giorni prima dell'inizio del turno, restituendo esclusivamente a mezzo posta la lettera di ammissione.

Nel caso in cui la rinuncia sia pervenuta oltre il termine dei 20 giorni prima dell'inizio del turno e la stessa sia determinata da comprovati motivi debitamente documentati:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari;

non sarà applicata alcuna penale e la quota di compartecipazione sarà restituita integralmente.

Nel caso in cui l'iscritto, per cause di forza maggiore, non si presenti nella struttura all'inizio del turno e nei due giorni successivi, la Fondazione applicherà una penale pari al 50 % della retta relative alle due giornate di mancato soggiorno

L'ammesso che, dovrà immediatamente lasciare il soggiorno, non potrà accedere, nel corso dell'anno, ad altri turni nella stessa o in altre località, nei seguenti casi:

- accertate controindicazioni a qualsiasi cura termale;
- prescrizione medica successiva di una cura termale diversa da quella autorizzata dal medico fiduciario della Fondazione.

La quota di compartecipazione versata sarà rimborsata agli ammessi, a conclusione dei turni di soggiorno.

La quota di compartecipazione versata sarà, altresì, restituita agli ammessi, qualora la domanda sia respinta dalla Fondazione per mancanza di posti disponibili o dei requisiti previsti dall'art. 2.

Art. 11 – Assegnazione turno

Gli ammessi al soggiorno termale dovranno presentarsi presso l'albergo assegnato, muniti obbligatoriamente della lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, all'inizio del turno, pena il mancato riconoscimento della prestazione.

Eventuali lievi ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati alla direzione dell'albergo e con la stessa concordati.

Le richieste di partecipazione ad un turno diverso da quello assegnato dovranno essere presentate, esclusivamente alla Fondazione, che potrà accoglierle, nei limiti della disponibilità dei posti, per i seguenti motivi debitamente documentati:

- ricovero ospedaliero o malattia;
- gravi eventi familiari.

Art. 12 – Accompagnatore

Gli ammessi al soggiorno termale che desiderassero farsi accompagnare, dopo aver ricevuto la relativa lettera di ammissione rilasciata dalla Fondazione, in cui è specificata l'assegnazione del turno e dell'albergo, dovranno prendere accordi diretti con la direzione della struttura alberghiera.

L'accompagnatore (o gli accompagnatori) non potrà essere ospitato, presso l'albergo assegnato, senza il preventivo accordo con la direzione della struttura alberghiera. Per l'accompagnatore(o gli accompagnatori), ospitato nella medesima stanza, la quota, a totale carico di quest'ultimo, sarà pari a quella praticata alla Fondazione (100%) dalla struttura alberghiera per l'intero turno di soggiorno, maggiorata del 10%.

Lo stesso,(o gli stessi) pertanto, dovrà versare direttamente alla direzione dell'albergo la quota indicata e le eventuali spese relative ai servizi non convenzionati.

Art. 13 – Condizioni di trattamento

Gli ammessi potranno prendere visione delle condizioni di trattamento previste dalla convenzione stipulata dall'Enasarco presso la direzione dell'albergo, fin dal momento dell'arrivo.

Ogni ammesso al soggiorno termale sarà sottoposto a visita medica dai sanitari dello stabilimento termale, al fine di accertare le condizioni fisiche generali.

Sono a completo carico dei partecipanti le spese di viaggio e tutti gli altri costi relativi ai servizi non convenzionati.

Art. 14 – Dichiarazione

A conclusione del soggiorno i partecipanti hanno l'obbligo di consegnare all'albergo, presso il quale sono stati ospitati, una dichiarazione rilasciata dall'azienda termale che attesti l'avvenuta effettuazione della terapia termale, prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 15 – Rimborso retta

La Fondazione richiederà agli ammessi il rimborso della retta corrisposta dall'ENASARCO all'albergo per il soggiorno termale usufruito nei seguenti casi:

- hanno effettuato cure termali in località diversa da quella assegnata dalla Fondazione;
- non hanno presentato all'albergo, presso il quale sono stati ospitati, la dichiarazione prevista dall'Art.14.

Art. 16 – Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione, in originale o di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti.